

SENATO ACCADEMICO
seduta del 28 giugno 2016

N° DELIBERE E OGGETTO	
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Rettorato
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	APPELLO PER L'UNIVERSITA' PUBBLICA GENERALISTA
DATA	13 giugno 2016

537/17933 APPELLO PER L'UNIVERSITA' PUBBLICA GENERALISTA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di rivolgere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ed al Consiglio Universitario Nazionale il seguente appello: "Per trasmettere sapere bisogna fare sapere. Per trasferire conoscenza non serve l'Università, bastano la scuola media superiore e le scuole professionali.
Molti soggetti, pubblici e privati svolgono ottima ricerca, soprattutto finalizzata e applicata, ma nell'Università pubblica la ricerca, che deve necessariamente essere oggetto di verifica e validazione, altrettanto necessariamente deve nascere libera, autonoma e indipendente. E questo a maggior ragione in Atenei generalisti, dove il confluire di più saperi permette interazioni virtuose in termini di creatività, sviluppo e risultati, che possono costituire un valore aggiunto non realizzabile in Atenei tematici.
Pochi mesi fa è stato assassinato un ricercatore che svolgeva il proprio lavoro appunto in modo libero e indipendente. Non apparteneva alla nostra Accademia nazionale, ma Cultura e Scienza non hanno confini e il vulnus è stato fatto a tutti i ricercatori di tutti i paesi.
Pertanto, anche nel nome e nel ricordo di Regeni, riteniamo indispensabile ribadire che ricerca e Università Pubblica sono un binomio inscindibile, che non può esistere Università Pubblica senza ricerca e, che nell'Università Pubblica la ricerca deve essere libera, autonoma e indipendente."
2. di dare mandato al Rettore ed agli uffici per gli adempimenti di competenza.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
---	--

RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA
DATA	13.06.2016

537/17934 PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo,

- 1) di dare corso al processo di revisione dello Statuto, volto ad introdurre la previsione della possibilità di attivazione di Scuole di Studi Superiori;
- 2) di deliberare la modificazione, nelle more dell'acquisizione del parere favorevole da parte dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, degli articoli 20 e 27 del vigente Statuto, nella seguente nuova formulazione:

“Art. 20 Strutture Didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Università: i Dipartimenti, le strutture di raccordo denominate Scuole, i Corsi di Studio previsti dall'Ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e scuole di studi superiori.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, può istituire, attivare o sopprimere corsi.

3. L'elenco delle strutture didattiche è contenuto nel Regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.”

“Art. 27 Master universitari Scuole di Studi Superiori e altre attività didattiche

1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del Dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione.

3. L'Università intende promuovere l'Alta Formazione anche attraverso l'attivazione di Scuole di Studi Superiori, istituite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico e disciplinate da specifico regolamento di Ateneo.

4. Le Scuole di Studi Superiori sono istituite, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, in ragione della peculiarità della formazione che impartiscono, per il progresso della scienza, dell'Alta Formazione e la valorizzazione dei giovani, secondo criteri di merito.

5. Le Scuole offrono percorsi formativi di eccellenza e di alta qualificazione, eventualmente complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, anche a valenza

interdisciplinare e internazionale. Possono promuovere, inoltre, scambi di conoscenza e ricerca internazionali.”

3) di dar mandato agli uffici competenti per ogni conseguente adempimento.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	Modifica alla calendarizzazione atti istituzionali ai sensi dello statuto emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2015
DATA	17 giugno 2016

537/17935 MODIFICA ALLA CALENDARIZZAZIONE ATTI ISTITUZIONALI AI SENSI DELLO STATUTO EMANATO CON D.R. N. 3563 DEL 11.12.2015 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 301 DEL 29.12.2015

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di approvare, per quanto di competenza, per le motivazioni di cui in premessa, le sotto indicate modifiche alla calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al rinnovo degli Organismi e degli Organi statutari;

- **Entro il 30 luglio 2016** il Senato Accademico deve emanare l'avviso pubblico per acquisire le candidature di n. 4 unità di personale Docente e n. 1 unità di personale Tecnico Amministrativo per la scelta dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione e deliberare la costituzione della Commissione interna per proporre i due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;
- **Entro il 15 novembre 2016** il Senato deve verificare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati per la componente interna in Consiglio di Amministrazione (Docenti, Personale Tecnico Amministrativo).
Tornata elettorale per i componenti interni del Consiglio di Amministrazione.
Tornata elettorale per le rappresentanze elettive del Senato Accademico (Docenti, Personale Tecnico Amministrativo);
- **Entro il 15 dicembre 2016** il Senato Accademico deve designare i componenti (interni ed esterni) del Consiglio di Amministrazione con decorrenza 1 gennaio 2017;
- **Entro il 23 dicembre 2016** emanazione del decreto rettorale per la nomina dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione, degli eletti del Senato.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
---	--

RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	PARERE SULLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE UNIVERSITA' DI PARMA"
DATA	28 giugno 2016

537/17936 PARERE SULLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE UNIVERSITA' DI PARMA"

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante della presente deliberazione,

- 1) di esprimere parere favorevole sullo Statuto della "Fondazione Università di Parma", nel testo allegato alla presente deliberazione.

STATUTO

"FONDAZIONE UNIVERSITA' DI PARMA"

Articolo 1

(Costituzione - sede - delegazioni)

1. Su iniziativa dell'Università degli Studi di Parma, (di seguito detta "**Università**"), è costituita, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001 n. 254 "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato", una fondazione denominata "**Fondazione Università di Parma**" (di seguito detta "**Fondazione**"). La Fondazione ha sede in Parma, presso l'Università degli Studi di Parma.
2. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e opera esclusivamente nell'interesse dell'Università, destinando tutte le proprie risorse al raggiungimento delle finalità di seguito indicate. L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con i propri fini istituzionali.
3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica e opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.
4. Il presente Statuto è deliberato, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La stessa procedura si applicherà alle modifiche dello Statuto.

Articolo 2

(Finalità, attività e modalità)

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La Fondazione persegue finalità di supporto alla didattica e alla ricerca e alla cd. terza missione.
2. Le finalità della Fondazione sono:
 - a) promuovere le attività di formazione avanzata e continua nelle diverse discipline, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Ordini/Albi, Elenchi professionali;
 - b) promuovere le attività strumentali di supporto e i servizi funzionali alla didattica ivi comprese le condizioni di studio e di accoglienza;
 - c) valorizzare l'attività di ricerca e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione, di richiamo e sostegno di giovani talenti italiani o stranieri;

- d) promuovere iniziative a sostegno del trasferimento delle conoscenze;
 - e) promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica locale e nazionale, al fine di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questa e l'Università.
3. Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione può, fra l'altro:
- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
 - b) promuovere e svolgere attività integrative e sussidiarie alla formazione e alla diffusione delle conoscenze;
 - c) realizzare servizi e iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
 - d) promuovere e partecipare a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, amministrazioni e organismi internazionali e, in genere, operatori economici e sociali, pubblici o privati e, pertanto, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, nonché promuovere la realizzazione di laboratori destinati alla diffusione delle conoscenze anche attraverso attività di assistenza tecnica;
 - e) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà e/o il possesso, nonché i beni dei quali le sia stata affidata la gestione anche di terzi;
 - f) realizzare attività di sostegno economico a favore dell'Università, attraverso la raccolta di risorse, da destinare alle attività di didattica, formazione, ricerca, e trasferimento tecnologico e servizi;
 - g) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;
 - h) promuovere e organizzare eventi, seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni, nonché partecipare ad analoghe iniziative che coinvolgono l'Università o progettate da altri soggetti;
 - i) coadiuvare la progettazione e la gestione di iniziative formative, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni e altri soggetti pubblici e privati.
4. La Fondazione, inoltre, può svolgere le seguenti attività:
- a) acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività della Fondazione nonché dell'Università;
 - b) svolgimento di ogni operazione ritenuta anche solo opportuna per il conseguimento delle proprie finalità e, quindi, di ogni attività economica, finanziaria, immobiliare o mobiliare nei limiti statutari e di legge.
5. Le attività della Fondazione sono programmate e svolte con criteri di efficienza, al fine di garantire un corretto equilibrio economico finanziario, mediante una precisa programmazione su base pluriennale e conformemente al bilancio di previsione che sarà annualmente presentato dal Consiglio di Amministrazione.
6. La Fondazione opera con la massima trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3
(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- a) la dotazione iniziale conferita dall'Università all'atto della costituzione;
 - b) i conferimenti in beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione – previo gradimento dell'Università – sia deliberata, in modo unanime, dal

- Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- c) i proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - d) gli utili, derivanti da partecipazioni detenute dalla Fondazione in società o altre entità, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
 - e) i fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è amministrato in modo tale da preservarne la consistenza, al fine di assicurare la continuazione, nel tempo, dell'attività della Fondazione. Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili o l'assegnazione di quote di patrimonio. Eventuali proventi e rendite sono utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari.

Articolo 4

(Fondo di gestione)

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:
 - a) di ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio effettuato dai Fondatori, da Partecipanti Istituzionali, da Sostenitori ovvero da altri soggetti, pubblici o privati;
 - b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e/o dai proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni acquisiti per donazione o per lascito, ove alienabili;
 - c) dei proventi e dei ricavi generati dalla propria attività istituzionale e dalle attività strumentali e accessorie;
 - d) dei contributi erogati da Enti pubblici, Amministrazioni dello Stato, Enti Nazionali e Comunitari per le finalità di formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra attività della Fondazione.
2. Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Articolo 5

(Fondatore e Partecipanti Istituzionali)

1. Fondatore unico è l'Università degli Studi di Parma.
2. Assumono la qualifica di "**Partecipanti Istituzionali**", previo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell'Università, enti, amministrazioni pubbliche, altre Fondazioni, soggetti pubblici e privati, persone giuridiche, fisiche, singole o associate che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi e contribuiscono al suo patrimonio e al suo fondo di gestione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per un triennio, all'atto del suo insediamento, attraverso denaro, attività o beni materiali e immateriali.
3. L'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante Istituzionale non comporta il riconoscimento di alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione, né per la ripetizione di quanto devoluto alla stessa, fatto salvo il caso in cui la Fondazione cessi o sospenda la propria attività per un periodo superiore ad un anno. In tale ipotesi sarà restituito quanto devoluto, al netto di passività, oneri vari e/o minusvalenze patrimoniali, destinato alla programmazione dell'attività cessata o sospesa.

Articolo 6

(Sostenitori)

1. Possono assumere la qualifica di "Sostenitori", previo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, gli enti, amministrazioni pubbliche, altre Fondazioni, persone giuridiche, fisiche,

singole o associate, che contribuiscono anche in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo. Il contributo erogato dai sostenitori può essere destinato a iniziative di specifico interesse o a specifici obiettivi progettuali.

Articolo 7

(Diritti e doveri dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori)

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può determinare, con Regolamento, l'eventuale suddivisione dei Sostenitori in base alla contribuzione, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.
2. I Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori, il cui gradimento è espresso con delibera del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento della Fondazione, adottato ai sensi del successivo art. 10.
3. I Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono essere coinvolti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione delle eventuali articolazioni interne della Fondazione e nel raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati.
4. Le qualifiche di cui agli articoli 5 e 6 durano per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
5. La qualifica di sostenitore non attribuisce alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione, né per la ripetizione del contributo annuale versato.
6. I soggetti di cui agli articoli 5 e 6 possono, nei limiti derivanti dal presente Statuto, formulare proposte relative allo sviluppo dell'attività della Fondazione, svolgere attività consultiva in relazione alle attività della Fondazione e formulare pareri e proposte da proporre al Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione.

Articolo 8

(Partecipanti/sostenitori esteri)

1. Possono essere ammessi quali Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.
2. La partecipazione, l'esclusione e il recesso di tali soggetti sono disciplinati dagli artt. 7 e 9 del presente statuto.

Articolo 9

(Esclusione e recesso)

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'Articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali e/o concordati stragiudiziali.

3. I Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con un preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Articolo 10
(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - d) il Comitato di Indirizzo
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento degli organi è disciplinato dal Regolamento che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla costituzione della Fondazione.

Articolo 11
(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è il Rettore dell'Università degli Studi di Parma o suo Delegato e resta in carica per l'intero mandato del Rettore dell'Università.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente per qualsiasi controversia giudiziale e stragiudiziale. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione.
3. Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Indirizzo.
4. Sovrintende all'amministrazione della Fondazione e adotta, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio medesimo nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.
5. Il Presidente nomina, tra i componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
6. Il Presidente può altresì delegare i membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di singoli affari, conferendo agli stessi i relativi poteri di rappresentanza di fronte a terzi, nei limiti della delega.

Articolo 12
(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - il Presidente;
 - 4 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di cui uno con funzioni di Vice Presidente;
 - 1 componente designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.Qualora vi siano Partecipanti Istituzionali, ciascuno di essi può designare un ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione, fino a un numero massimo di tre. Nell'ipotesi in cui i Partecipanti istituzionali fossero in numero superiore a tre, designeranno i tre componenti di cui sopra in modo congiunto, secondo le modalità definite dal regolamento della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo il Presidente della Fondazione, restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte del soggetto che li ha designati. Possono essere rinominati per un altro mandato consecutivo.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. In tal caso, e in tutte le altre ipotesi di cessazione anticipata dalla carica, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto competente alla designazione, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo. Il consigliere che subentra resterà in carica per lo scorcio del mandato degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
5. La mancata designazione di componenti del Consiglio non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei componenti non designati sia superiore alla metà dei componenti dell'organo. La cessazione anticipata della maggioranza dei Consiglieri, per qualsiasi ragione, comporta la decadenza dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte degli aventi diritto secondo quanto stabilito al primo comma.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e ne è responsabile. Attraverso l'emanazione di direttive indirizzate al Direttore Esecutivo, determina gli obiettivi e gli indirizzi dell'azione da questi condotta e ne verifica la realizzazione.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- a) approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da predisporre in attuazione delle linee guida dell'attività della Fondazione definite dall'Università;
- b) fissare, nel rispetto degli scopi della Fondazione e in attuazione delle linee guida di cui al punto precedente, le linee generali e gli indirizzi dell'attività della Fondazione, i relativi programmi progetti e obiettivi;
- c) elaborare il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il piano di attività annuale della Fondazione, in attuazione delle linee guida di cui al precedente punto a), sentito il Comitato di Indirizzo;
- d) approvare il bilancio di previsione (budget revisionale economico-finanziario) di ciascun esercizio e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Esecutivo, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 17;
- e) definire la struttura operativa e l'organizzazione più adatte agli scopi e alle attività della Fondazione, secondo principi di efficienza, economicità e trasparenza;
- f) nominare e revocare il Direttore Esecutivo e altre figure investite dei compiti di direzione eventualmente previsti dalla struttura organizzativa delineata in base al precedente punto e);
- g) elaborare e approvare gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- h) approvare i contratti e le convenzioni, nonché le attività di cui all'art. 2 comma 3 lett. g, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- i) stabilire i criteri e i requisiti per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e Sostenitore;
- j) amministrare il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- k) disporre in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- l) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni;
- m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- n) proporre le modifiche allo Statuto, da deliberarsi secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Articolo 13

(Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno due volte l'anno; può essere convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
2. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei ad accertare l'avvenuta ricezione da parte dei consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, tale termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta. Può contestualmente indicare anche il giorno, il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione, che non potrà essere stabilita nella stessa giornata della prima convocazione.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Ogni deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto o dalla legge. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione espressamente indicate nell'art. 9 sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, deve inoltre essere garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di partecipare alla votazione. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario. Le modalità di svolgimento sono specificatamente dettagliate in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Segretario delle riunioni del Consiglio è il Direttore Esecutivo ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la persona designata dal Presidente anche fra persone esterne. Il Segretario non ha diritto di voto.
7. Per ogni seduta, viene predisposto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario; i verbali sono raccolti in un apposito libro da tenersi secondo le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 14

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo a cui spetta il controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il Collegio Sindacale delle società per azioni, ivi compresa la revisione legale dei conti.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con il ruolo di Presidente, e da due supplenti.

Il Presidente è designato dall'Università fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione delle Università pubbliche.

Gli altri membri effettivi sono parimenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
3. I due componenti supplenti sono designati con le stesse modalità dei componenti titolari.
4. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie o dell'alta formazione.
5. I Revisori durano in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori è stato ricostituito. Qualora, per qualsiasi

motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua sostituzione secondo le modalità previste nell'art. 2401 cod. civile. I componenti del Collegio possono essere riconfermati nell'incarico.

6. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni previste dalla legge per il Collegio Sindacale delle società per azioni.

Articolo 15

(Comitato di Indirizzo)

1. Il Comitato di Indirizzo è organo consultivo della Fondazione, è presieduto dal Presidente della stessa ed è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 19 membri, tra i quali un rappresentante di ciascun Dipartimento dell'Università e un rappresentante del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Presidente, nomina i membri tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi scientifici e professionali attinenti alle finalità istituzionali della Fondazione, nel rispetto, comunque, delle norme del presente Statuto.
2. Il Comitato esprime pareri e proposte e svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente per la definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere.
3. I membri del Comitato restano in carica per un triennio e sono rinnovabili.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione. Alle sue riunioni partecipa il Direttore Esecutivo in qualità di segretario verbalizzante. In assenza del Direttore Esecutivo, il Presidente individua un componente che funge da segretario verbalizzante. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato si riunisce, per esaminare ed esprimere parere sul programma annuale delle attività predisposto dalla Fondazione, prima che venga approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.
6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, deve inoltre essere garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di partecipare alla votazione. Verificandosi tali requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario. Le modalità di svolgimento sono specificatamente dettagliate in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

(Direttore Esecutivo)

1. Il Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, ed è individuato tra persone dotate di competenze riconosciute in materia di gestione, programmazione e organizzazione, nonché competenze/esperienze in rapporti con organismi/attività internazionali ed essere dotato di un'ottima conoscenza della lingua inglese.
2. Il Direttore Esecutivo sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, è responsabile dell'attuazione delle direttive del

- Consiglio di Amministrazione. Esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi.
3. Al Direttore Esecutivo competono, in particolare:
 - a) la direzione e il coordinamento delle strutture organizzative;
 - b) la gestione del personale;
 - c) la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e forniture necessari per la realizzazione dei programmi, deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) l'organizzazione esecutiva dei servizi e delle attività della Fondazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese, se espressamente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) lo svolgimento delle funzioni ad esso eventualmente attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) l'esecuzione di quanto necessario per la migliore e più efficace gestione della Fondazione nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.
 4. Il Direttore Esecutivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, almeno con cadenza semestrale, deve riferire al Consiglio di Amministrazione, sull'andamento della gestione e sulle attività svolte.
 5. Il Direttore Esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, di cui funge da segretario.
 6. Il rapporto con la Fondazione è regolato mediante contratto di diritto privato e il relativo trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto della situazione economico patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
 7. Il Direttore Esecutivo può essere revocato in qualsiasi momento con motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

(Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza - Emolumenti)

1. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, né essere investiti della funzione di Direttore Esecutivo della Fondazione, e se così nominati decadono dal proprio ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ., fermo restando comunque quanto previsto espressamente dal presente Statuto.
2. Tutti i componenti degli organi della Fondazione dovranno possedere requisiti di onorabilità, nonché aver maturato adeguata professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni e nello svolgimento di attività equivalenti a quelle richieste dall'ufficio cui debbono essere preposti nella Fondazione.
3. Gli eventuali compensi da erogarsi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nel rispetto delle disposizioni vigenti e comunque proporzionati rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché all'andamento della gestione.

Articolo 18

(Rapporti tra la Fondazione e l'Università)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università definisce le linee guida triennali dell'azione della Fondazione, aggiornabili annualmente.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, coerentemente alle linee guida di cui sopra, adotta il piano pluriennale delle attività della Fondazione e il «Piano di attività annuale» che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

3. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere in favore dell'Università sono regolate da specifiche convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che disciplineranno i contenuti della collaborazione e i relativi aspetti economici. Le convenzioni stabiliranno, altresì, le modalità di conferimento dei beni, delle strutture e degli impianti dell'Università alla Fondazione, necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.
4. L'Università verifica costantemente, e comunque con cadenza annuale, lo stato di attuazione delle linee guida di cui al comma 1, previa presentazione di una relazione del Presidente della Fondazione al Rettore e approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Qualora siano ravvisati comportamenti da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non conformi alle predette linee guida, l'Ateneo procede alla revoca e alla contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dalla stessa designati.

Articolo 19

(Esercizio finanziario - Scritture contabili – Bilanci)

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 cod. civ. e dalle vigenti disposizioni.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare, secondo le disposizioni dettate dal codice civile (art. 2423 e ss.) in tema di società di capitali in quanto compatibili, il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione rispettivamente entro il 30.11 e il 30.4 di ogni anno. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una relazione che illustri i risultati di gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa all'Università.

Articolo 20

(Personale)

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro.
2. L'eventuale apporto di personale tecnico e amministrativo dell'Università alle attività della Fondazione può realizzarsi, sentite le OO.SS. rappresentative del comparto Università e la Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ateneo, e, di norma, deve essere limitato nel tempo e nell'oggetto. In ogni caso, il personale universitario mantiene lo stato giuridico, l'inquadramento e il relativo trattamento economico stabiliti dalle leggi in materia di impiego pubblico contrattualizzato e, nei confronti di costoro, trova comunque applicazione il CCNL di comparto e la contrattazione integrativa di tempo in tempo vigente.

Articolo 21

(Scioglimento e liquidazione)

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa approvazione dell'Università, che nomina uno o più liquidatori.
2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti all'Università, a sostegno delle attività dell'Università medesima, secondo le previsioni contenute nel presente Statuto.

Articolo 22

(Disposizioni finali)

1. L'Università, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo Statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Articolo 23

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la Fondazione e i Partecipanti Istituzionali, o Partecipanti, che non sarà stata risolta in via amichevole in coerenza con la lettera e le finalità perseguite con il presente Statuto, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Parma.

Articolo 24

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal Codice Civile per le Fondazioni riconosciute nonché le disposizioni del DPR 254 del 2001 recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A.	U.O.S. Orientamento, Placement e Tirocini: Dott. Antonella Gerevini
DELIBERAZIONE	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 170 DELL'11 LUGLIO 2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE N. 198 DEL 23 OTTOBRE 2003 (INCENTIVAZIONE ATTIVITA' DI TUTORATO ED ATTIVITA' DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
DATA	21 GIUGNO 2016

537/17937 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 170 DELL'11 LUGLIO 2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE N. 198 DEL 23 OTTOBRE 2003 (INCENTIVAZIONE ATTIVITA' DI TUTORATO ED ATTIVITA' DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

- 1) di esprimere parere favorevole, per le finalità di cui in premessa, all'assegnazione dello stanziamento di € 158.238,00 ai Dipartimenti in ragione del numero di studenti iscritti ai corsi di laurea ed ai primi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico (per un totale di 11.946) nell'anno accademico 2015/16, sulla base della seguente tabella:

DIPARTIMENTO	STUDENTI	STANZIAMENTO
Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione Filosofia	1.575	20.862,62

Dipartimento di Bioscienze	745	9.868,35
Dipartimento di Chimica	196	2.596,24
Dipartimento di Economia	1.537	20.359,27
Dipartimento di Farmacia	676	8.954,37
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	156	2.066,40
Dipartimento di Giurisprudenza	1.084	14.358,78
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura	554	7.338,34
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione	414	5.483,89
Dipartimento di Ingegneria Industriale	824	10.914,79
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società	424	5.616,35
Dipartimento di Matematica e Informatica	320	4.238,75
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	1.050	13.908,41
Dipartimento di Neuroscienze	134	1.774,98
Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali	503	6.662,79
Dipartimento di Scienze Chirurgiche	778	10.305,47
Dipartimento di Scienze degli Alimenti	562	7.444,31
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie	414	5.483,89

2) di dare mandato ai Dipartimenti in ordine:

- a) all'individuazione delle modalità di selezione degli aventi titolo ad esercitare le attività sopraindicate, tenendo conto del vincolo normativo posto, in relazione alla definizione delle graduatorie di studenti capaci e meritevoli ed ai limiti di impegno orario e di corrispettivo (non più di 400 ore e di € 4.000,00 per anno) previsti per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale;
- b) all'emanazione dei singoli bandi di selezione, con data di scadenza per la presentazione delle domande preferibilmente non successiva al 15 settembre 2016, allo scopo di effettuare la selezione degli studenti idonei non oltre il successivo 1° ottobre.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta
U.O.C. OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI	Articolazione organizzativa-gestionale "Offerta formativa e Ordinamenti Didattici": Dott. Michele Bertani
DELIBERAZIONE	PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER SCOPI DIDATTICI, SCIENTIFICI E CULTURALI TRA LA SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
DATA	27 GIUGNO 2016

537/17938 PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER SCOPI DIDATTICI, SCIENTIFICI E CULTURALI TRA LA SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

- per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere parere favorevole in ordine al **Protocollo di collaborazione per scopi didattici, scientifici e culturali**, nel testo depositato agli atti d'ufficio, **tra l'Università degli Studi di Parma e la Scuola per l'Europa di Parma**, finalizzato a strutturare la reciproca collaborazione per la realizzazione di attività congiunte di formazione, ricerca, consulenza e promozione culturale rivolte ad insegnanti, docenti, allievi, famiglie, territorio e cittadinanza;
- di proporre la nomina del prof. Marco Mezzadri, Delegato del Rettore per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti e Professore Associato di "Didattica delle lingue moderne" presso questo Ateneo, in qualità di referente accademico per l'espletamento delle attività connesse al presente protocollo.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Economico Finanziaria Dirigente: Dott.ssa Mariella Pattera
RPA	Dott.ssa Mariella Pattera
DELIBERAZIONE	PARERE OBBLIGATORIO AL RENDICONTO UNICO DI ATENEO IN CONTABILITA' FINANZIARIA ESERCIZIO 2015
DATA	20 giugno 2016

537/17939 PARERE OBBLIGATORIO AL RENDICONTO UNICO DI ATENEO IN CONTABILITA' FINANZIARIA ESERCIZIO 2015

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di esprimere parere favorevole al Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria per l'anno 2015, redatto secondo lo schema dell'allegato 2 del DM 22 gennaio 2014 n. 19, nei termini di cui al prospetto costituente parte integrante della presente delibera.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini
RPA	U.O.S. - Amministrazione del Personale Docente Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi
DELIBERAZIONE	Parere in merito alla proposta di conferimento diretto di contratti di insegnamento, a titolo oneroso, a studiosi stranieri di chiara fama, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010" a.a. 2016/2017
DATA	21 giugno 2016

537/17940 PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DIRETTO DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO A TITOLO ONEROSO A STUDIOSI STRANIERI DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010" - A.A. 2016/2017 -

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

1. di esprimere parere favorevole alla approvazione degli atti di cui alla proposta della Commissione nei verbali richiamati in premessa;
2. di esprimere parere favorevole al conferimento diretto di contratti, a titolo oneroso, con i sottosegnati studiosi stranieri di chiara fama, per lo svolgimento degli insegnamenti a fianco di ognuno indicati, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la disciplina dei Contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, per l'a.a. 2016/2017:

PROPOSTE DI CONFERIMENTO CONTRATTO DI INSEGNAMENTO EX ART. 23 LEGGE N. 240/2010 A.A. 2016/2017

Dipartimento	Cognome	Nome	Insegnamento	CFU	ORE	S.S.D.	TAF	Semestre	Compenso	Spese di viaggio
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia - A.L.E.F.	BOGEL	Fredric Victor	Letterature anglofone	6	30	L-LIN/10	D (a scelta)	II [^]	€ 13.000,00	€ 1.500,00
Economia	DENTONI	Domenico	Agri-Food Chain Management	8	56	AGR-01	D (a scelta)	I [^]	€ 17.000,00	€ 500,00
	O'SULLIVAN	Patrick	Business Ethics	8	56	SECS- P/07	D (a scelta)	II [^]	€ 17.000,00	€ 500,00

Fisica e Scienze della Terra	HOFKENS	Johan	Advanced Optical Microscopy for Life and Material Science	6	52	FIS/07	D (a scelta)	II [^]	€ 14.000,00	€ 500,00
Giurisprudenza	VITIELLO	Michael	American Criminal Law: Recent Developments	6	36	IUS/17	D (a scelta)	II [^]	€ 14.000,00	€ 1.500,00
	VRDOLJAK	Ana	International Law and Cultural Heritage	6	36	IUS/13	D (a scelta)	II [^]	€ 14.000,00	€ 1.500,00
Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura – DICATeA	ITURRIOZ	Ignacio	Advanced Fracture Mechanics	6	42	ICAR/08	D (a scelta)	II [^]	€ 15.000,00	€ 1.500,00
	VERNEREY	Frank J.	Advanced Finite Element Analysis (Module 2)	3	21	ICAR/08	D (a scelta)	II [^]	€ 9.100,00	€ 1.500,00
Ingegneria dell'Informazione	CHATZINOTAS	Symeon E.	5G Wireless Networks	6	42	ING-INF/03	D (a scelta)	II [^]	€ 15.000,00	€ 500,00
	PETRAČEK	Jiří	Nanophotonics	6	42	ING-INF/02	D (a scelta)	II [^]	€ 15.000,00	€ 500,00
Ingegneria Industriale	FAZI	Filippo Maria	Applied Acoustics	6	42	ING-IND/11	D (a scelta)	I [^]	€ 15.000,00	€ 500,00
Lettere, Arti, Storia e Società	JOSSA	Stefano	Letteratura e società nell'Italia moderna e contemporanea	6	30	L-FIL-LET/10	D (a scelta)	II [^]	€ 13.000,00	€ 500,00
	SOMAINI	Antonio	Teorie e storia della cultura visuale	6	30	L-ART/06	D (a scelta)	II [^]	€ 13.000,00	€ 500,00
Matematica e Informatica	KRISTENSEN	Jan	Lectures on Mathematical Analysis	3	24	Non previsto	F (altre attività)	II [^]	€ 11.000,00	€ 500,00
	KUUSI	Tuomo	Complements of Advanced Analysis	6	48	MAT/05	C (affini/integrative) - D (a scelta)	II [^]	€ 15.000,00	€ 500,00
Neuroscienze	FERRI	Francesca	Abnormal Psychology and Cognitive Neuroscience (Psicopatologia e neuroscienze cognitive)	8	56	M-PSI/02	D (a scelta)	II [^]	€ 17.000,00	€ 500,00

Scienze Biomediche Biotecnologiche e Tralsazionali	LEASK	Julie	Igiene generale e applicata (modulo del corso integrato di "Microbiologia ed Igiene")	2	24	MED/42	B (caratterizzante)	I [^]	€ 13.000,00	€ 1.500,00
Scienze degli Alimenti	LUQUE	Francisco Javier	Molecular Modelling in the Study of Food and Drugs	3	21	CHIM/03	D (a scelta)	II [^]	€ 13.000,00	€ 500,00
	PALLA	Luigi	Statistics for Food and Nutrition Sciences	3	21	SECS-S/01	D (a scelta)	II [^]	€ 13.000,00	€ 500,00
TOTALE					709				€ 266.100,00	€ 15.500,00
									€ 281.600,00*	

3. di dare mandato al Rettore per ogni conseguente adempimento.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: 6 [^] - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Responsabile UOS: Dott.ssa Maria Dramis
Deliberazione	Presenza d'atto delle relazioni annuali sulle attività svolte dai Centri Universitari
DATA	20.06.2016

537/17941 PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAI CENTRI UNIVERSITARI

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

- di prendere atto delle relazioni annuali 2014 dei Centri Universitari, di seguito elencati:
 - Centro Medicina del Sonno
 - Centro CeRS
 - Centro CERT
 - Centro CIDEA
 - Centro MILC
 - Centro RFID&VIS Labs
 - Centro SITEIA.PARMA
 - Centro ACQUE.EU
- di prendere atto delle relazioni annuali 2015 dei Centri Universitari, di seguito elencati:
 - Centro Medicina del Sonno
 - Centro CERT
 - Centro CIDEA

- Centro CIPACK
- Centro CIRS
- Centro COMT
- Centro MILC
- Centro RFID&VIS Labs
- Centro UniPr Co-Lab
- Centro ACQUE.EU

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: ing. Barbara Panciroli
R.P.A.	Ing. Barbara Panciroli
DELIBERAZIONE	REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E DEL D.M. 363/98
DATA	23 giugno 2016

537/17942 REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E DEL D.M. 363/98

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse parte integrante del presente dispositivo il Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 363/98, nel testo di seguito riportato ed i relativi allegati riportati in allegato alla presente deliberazione.

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro

Art. 3 – Delega di funzioni

Art. 4 – Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Unità Produttiva

Art. 5 – Obblighi ed attribuzioni del Preposto

Art. 6 – Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio

Art. 7 – Obblighi ed attribuzioni del Lavoratore

Art. 8 – Obblighi ed attribuzioni degli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso

Art. 9 – Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Art. 11 – Informazione e Formazione per la Sicurezza

Art. 12 – Accordi a fronte di convenzioni nelle attività di ricerca, didattiche, di assistenza o di servizio

Art. 13 – Norme finali

Allegato 1: Comunicazione Preposti

Allegato 2: Organizzazione del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro presso l'Università degli Studi di Parma si intendono:

a) **Datore di Lavoro:** il Rettore, quale legale rappresentante dell'Università degli Studi di Parma presidente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Ateneo, svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato D.lgs. 81/08) e art. 2, comma 1 del D.M. 363/98.

b) **Unità Produttiva:** ai fini dell'organizzazione della sicurezza e dell'applicazione del presente Regolamento sono individuate quali Unità Produttive le seguenti strutture di Ateneo:

- Rettorato;
- Direzione Generale;
- Aree Dirigenziali;
- Dipartimenti;
- Centri;
- Facoltà, ove presenti;

c) **Responsabili delle Unità Produttive:** i Responsabili delle Unità Produttive come sopra descritte ricoprono il ruolo di Dirigente (ai fini della sicurezza), così come definito nell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.lgs. 81/2008, ossia "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"; i Responsabili delle Unità Produttive svolgono le funzioni ad esso attribuite dall'art. 18 del medesimo decreto. Per i Centri il Responsabile è il Direttore; in mancanza del Direttore è il Presidente.

Il Responsabile dell'Unità Produttiva deve nominare i Preposti per la struttura di cui è responsabile e darne informazione al Datore di Lavoro (Allegato 1).

d) **Preposto:** "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa" (art.2 comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08).

La figura del Preposto viene individuata in coloro che esercitano l'attività sopra descritta e per il periodo di tempo durante il quale tale attività viene esercitata.

I soggetti che possono ricoprire l'incarico di Preposto, in base alle loro competenze e alla loro qualifica professionale saranno formalmente individuati, a cura del Responsabile dell'Unità Produttiva, tra le seguenti figure:

- Personale Docente e Ricercatore Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio;
- Personale Tecnico-Amministrativo Responsabile di Unità Organizzativa, ovvero di altra unità organizzativa con analoga autonomia gestionale e comunque ricompresa nell'organigramma e funzionigramma di Ateneo.

Può, altresì, ricoprire il ruolo di preposto anche Personale Docente-Ricercatore, Tecnico-Amministrativo o altro personale non organicamente strutturato (ad esempio Docenti a contratto), cui il Responsabile dell'Unità Produttiva di afferenza affidi funzione di preminenza, anche temporanea, rispetto ad altri lavoratori e che, di conseguenza, si trovi nella posizione di sovrintendere, coordinare od organizzare l'attività di soggetti terzi.

I Preposti devono ricevere adeguata e specifica formazione in materia di sicurezza; l'Ateneo rende disponibili specifici percorsi formativi rivolti a tutti i lavoratori, individuati dal Responsabile dell'Unità Produttiva, che potenzialmente potrebbero trovarsi nelle condizioni di rivestire tale ruolo.

e) **Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio:** in applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 363/98 per Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche, di ricerca o di servizio in laboratorio. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

Il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio svolge la funzione di Preposto per la sicurezza.

f) **Lavoratore:** in applicazione dell'art. 2, comma 4, del D.M. 363/98 e dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende per Lavoratore anche quello non organicamente strutturato (è escluso ad esempio il personale delle ditte appaltanti e subappaltanti), quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando si faccia uso di laboratori didattici, di ricerca o di servizio, di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui i soggetti sopra individuati sono effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

g) **Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di lotta antincendio e di primo soccorso:** sono quei lavoratori di seguito denominati Addetti alla lotta antincendio e/o al primo soccorso nominati ai sensi dell'art.43 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008 per collaborare

alla gestione delle situazioni di emergenza all'interno dei luoghi di lavoro di pertinenza dell'Ateneo.

Ai fini della suddetta nomina il Responsabile dell'Unità Produttiva comunica al Delegato del Rettore per la Sicurezza, al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione i nominativi delle persone che sono proposte per i corsi di lotta antincendio e di primo soccorso.

I lavoratori proposti saranno sottoposti a visita medica dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori per l'idoneità a svolgere la mansione e nominati dal Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Servizio di Prevenzione e Protezione organizza i corsi antincendio e trasmette al Responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori i nominativi delle persone proposte per l'organizzazione dei corsi di primo soccorso.

Ai lavoratori indicati come Addetti alla lotta antincendio e/o primo soccorso devono essere specificati i compiti assegnati e l'area di intervento attraverso il piano di emergenza.

Gli Addetti alla lotta antincendio e/o primo soccorso devono seguire i corsi di aggiornamento predisposti dall'Ateneo.

h) Altre figure-strutture coinvolte nel sistema organizzativo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro previste dal D.lgs. 81/08 e altre normative in materia di sicurezza:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP
- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP
- Medico Competente – Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori
- Medico Autorizzato
- Esperto Qualificato in radioprotezione – Servizio di Fisica Sanitaria
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS

i) **Luogo di Lavoro:** si intendono tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo: gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari. Sono altresì considerati luoghi di lavoro gli ambienti dove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

Art. 2 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di Lavoro

1. Al Rettore, in quanto Datore di Lavoro, competono gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17 del D.lgs. 81/08, ovvero:

a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.lgs. 81/08;

b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Il Rettore, in quanto Datore di Lavoro, adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi dei rispettivi uffici competenti; in particolare provvede:

- a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni. Per quanto riguarda le attività specificatamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, sarà il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in laboratorio che dovrà attivarsi per le attribuzioni di competenza;
- b) all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi con la collaborazione dei Responsabili dell'Unità Produttiva, dei Responsabili dell'Attività Didattica o di Ricerca in laboratorio, del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Servizio di Fisica Sanitaria e consultando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- c) a convocare, almeno una volta all'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08;
- d) alla nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, consultati gli RLS ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c del 81/08, il Medico Competente e/o Autorizzato e l'Esperto Qualificato in radioprotezione;
- e) a presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/08, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi;
- f) ad effettuare, come legale rappresentante, le comunicazioni ufficiali agli Enti competenti;
- g) ad effettuare, per quanto di competenza, le designazioni, le nomine e gli incarichi che il presente regolamento o la normativa sulla sicurezza pongono in capo al Datore di Lavoro;
- h) all'informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08, avvalendosi dei servizi competenti, dei Dirigenti per la Sicurezza e dei Responsabili dell'Attività Didattica o di Ricerca in laboratorio;
- i) allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate.

Art. 3 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il soggetto delegato non può, a sua volta, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 4 - Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Unità Produttiva

1. Il Responsabile dell'Unità Produttiva, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge, a suo carico, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Al Responsabile dell'Unità Produttiva, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta in particolare di attuare quanto previsto a suo carico dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08; inoltre:

a) concorrere insieme al Datore di Lavoro, ai servizi competenti in materia di sicurezza ed al Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (nel caso siano presenti attività di laboratorio) alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, fornendo le informazioni in merito alla natura dei rischi, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi e predisponendo un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti;

b) provvedere a compilare e trasmettere al Servizio di Prevenzione e Protezione le Schede dei Dati Occupazionali dei Lavoratori afferenti alla struttura, anche nel caso di nuovi lavoratori, mobilità o variazioni delle mansioni rispetto a quanto dichiarato nelle schede già inviate;

c) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;

d) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;

e) dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;

f) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;

g) dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli operativi, in merito alla particolare attività svolta, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;

h) comunicare al Datore di Lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie;

i) adempiere e vigilare agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08 per i Lavoratori afferenti alla propria Unità Produttiva;

- l) segnalare al Datore di Lavoro i nominativi dei lavoratori afferenti all'Unità Produttiva individuati come preposti o che potenzialmente potrebbero rivestire tale ruolo;
- m) designare gli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso per la propria Unità Produttiva affinché vengano nominati dal Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) segnalare al Datore di Lavoro i nominativi dei lavoratori che utilizzano attrezzature, macchine o apparecchiature rientranti nell'Accordo Stato-Regioni/Province Autonome del 22 febbraio 2012 (ad es. carrello elevatore, piattaforme elevabili, ecc.) affinché si provveda all'idonea formazione;
- o) nei casi specifici delle Unità Produttive in cui si svolgono attività didattiche, attivarsi e vigilare affinché i Responsabili dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio forniscano, anche nei singoli insegnamenti e/o mediante la piattaforma on-line, le istruzioni necessarie a garantire, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, la corretta formazione ed informazione degli studenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- p) richiedere, per determinate attività specifiche, le autorizzazioni ed i nulla osta necessari secondo le normative vigenti, eventualmente avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e, nel caso di attività che prevedano l'uso di radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e campi elettromagnetici, del Servizio di Fisica Sanitaria per gli aspetti di competenza;
- q) in caso d'infortunio, trasmettere tempestivamente agli Uffici competenti, come individuati nella procedura, i dati per la relativa iscrizione nel registro infortuni e per le denunce agli enti competenti ove ricorra il caso; inoltre, segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti occorsi (anche quelli senza conseguenze a persone) affinché questi possa procedere alla loro analisi e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- r) indipendentemente dall'obbligo di esporre quanto previsto dalle leggi (ad esempio segnaletica e norme specifiche), notificare al proprio personale tutte le nomine che direttamente o indirettamente interessano l'Unità Produttiva, nonché le comunicazioni relative all'organizzazione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e alle disposizioni ad essa inerenti;
- s) provvedere al coordinamento in sicurezza dell'attività come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 relativo ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione sottoscritti dalla propria Unità Produttiva e promuovere la predisposizione dei documenti necessari (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Derivanti da Interferenze - DUVRI) con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Articolo 5 - Obblighi ed attribuzioni del Preposto

1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso

dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. 81/08.

2. Il Preposto è tenuto a frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte.

3. Nei casi specifici in cui le funzioni di Preposto sono svolte dal Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio sussistono ulteriormente gli obblighi di cui all'art. 5 del D.M. 363/98 nonché la competenza rispetto quanto espressamente riportato all'art. 6 del presente Regolamento.

4. L'incarico di Preposto non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro e al Dirigente.

Art. 6 – Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio

1. Al Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio spetta in particolare di:

a) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, nel limite delle proprie attribuzioni e competenze, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Servizio di Fisica Sanitaria e del Medico Competente, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro e al Responsabile dell'Unità Produttiva ove si svolge l'attività stessa;

b) concorrere assieme al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, al Servizio di Fisica Sanitaria ed al Responsabile dell'Unità Produttiva, in relazione alla propria struttura organizzativa e ai relativi luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, fornendo le informazioni in merito alla natura dei rischi, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi e predisponendo un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti;

c) Il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio si attiva, inoltre, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;

d) ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio è tenuto altresì a formare ed informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;

e) dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al proprio Responsabile dell'Unità Produttiva ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;

f) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;

g) garantire, per quanto di competenza, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto ed accertarsi, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle relative misure di prevenzione;

h) elaborare, per quanto di competenza, sulla base delle conoscenze disponibili e per quanto necessario ai fini di una migliore attività di prevenzione, specifiche procedure e protocolli operativi in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente ed altre figure previste dalle disposizioni vigenti, nonché regolamenti interni del laboratorio di cui è responsabile, dandone informazione a tutti i soggetti operanti all'interno dell'unità operativa stessa; l'elaborazione delle procedure è obbligatoria anche in caso di lavorazioni esterne in luoghi diversi da quelli abituali di lavoro.

2. I Docenti in aula devono:

a) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo quanto previsto nel piano di emergenza dell'edificio;

b) verificare che le capienze delle aule non vengano superate;

c) verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine e accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato nel piano di emergenza;

d) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'Unità Produttiva o al Datore di Lavoro eventuali condizioni di pericolo che si verificano durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.

Art. 7 - Obblighi ed attribuzioni del Lavoratore

1. Ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

2. I Lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Responsabili dell'Unità Produttiva e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Responsabili dell'Unità Produttiva e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Responsabile dell'Unità Produttiva o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione, informazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal Medico Competente;
- l) fornire ogni indicazione necessaria al corretto e tempestivo aggiornamento delle Schede dei Dati Occupazionali ai sensi del D.lgs. 81/08, anche al fine di consentire il corretto svolgimento dei successivi adempimenti (valutazione del rischio, informazione/formazione e sorveglianza sanitaria).

3. Qualora i Lavoratori dell'Università di Parma siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.

Art. 8 - Obblighi ed attribuzioni degli Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso

1. Gli Addetti alla Lotta Antincendio e al Primo Soccorso sono preventivamente proposti dal Responsabile dell'Unità Produttiva per la Sicurezza e successivamente nominati con provvedimento del Presidente del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro secondo la procedura prevista dall'Art. 1, lettera g) del presente Regolamento.

2. Gli Addetti alla Lotta Antincendio e Primo Soccorso collaborano alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro attendendosi agli adempimenti previsti dalla legge ed in conformità con quanto previsto negli atti formali di nomina.

3. Gli Addetti alla Lotta Antincendio e Primo Soccorso non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo che comporti la non idoneità alla mansione rilasciata dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori e sono obbligati a seguire i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Amministrazione.

Art. 9 - Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

1. Il Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito denominato Centro) è attivato con D.R. 264 del 10/06/2014; organo di vertice è il Delegato del Rettore per la Sicurezza che contestualmente è nominato Presidente del Centro.

2. Al Centro sono attribuite tutte le funzioni consultive e di servizio, nonché quelle di supporto tecnico, gestionale ed organizzativo erogate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, igiene e ambiente, gestione delle emergenze di cui al D.R. 403 del 16/06/2014; nel complesso delle attività di cui al precedente periodo, il Centro opera prioritariamente a servizio dell'Università degli Studi di Parma, dei suoi Lavoratori strutturati e non strutturati, dei suoi Organi Istituzionali e di Governo, al fine di coordinare ed organizzare con continuità e sistematicità la complessiva azione di tutela e di salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. L'organizzazione del Centro è riportata in Allegato 2, dove è stata inserita anche la Determina del Presidente di assegnazione del personale.

Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'Università degli Studi Parma sono designati in base all'Accordo definito in sede di contrattazione integrativa e agli accordi sindacali vigenti.

2. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento e dall'art. 50 del D.lgs. 81/08:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.lgs. 81/08;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.lgs. 81/08;

- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

3. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.lgs. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

Inoltre, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza competono le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 11 - Informazione e formazione per la Sicurezza

1. L'Università provvede a fornire a tutti i Lavoratori, i Responsabili dell'Unità Produttiva, i Preposti e alle altre figure previste dalla normativa un'adeguata informazione, formazione e addestramento riguardo la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dal D.lgs. 81/08 e dai decreti/accordi attuativi.

Art. 12 - Accordi a fronte di convenzioni nelle attività di ricerca, didattiche, di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che, a fronte di convenzioni, presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Parma presso enti esterni pubblici o privati (ad es. Azienda Ospedaliera, ASL, ARPA, ecc.), così come di quello di enti pubblici o privati che svolgano la loro attività presso l'Università degli Studi di Parma (ad es. CNR, INFN, ecc.), devono essere stipulati accordi specifici fra l'Università degli Studi di Parma e gli enti convenzionati (Art. 10 - D.M. 363/1998). In particolare, in tali accordi devono essere primariamente individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008.

2. Per le nuove convenzioni tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nelle stesse.

Art. 13 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si rinvia al D.lgs. 81/08, al D.M. 363/98 ed alla normativa sia di carattere generale che di tipo specifico in materia di

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, incluse le disposizioni vigenti in materia di appalti fra cui in particolare l'art. 26 D.lgs. 81/08 e la normativa vigente in materia di appalti.

2. Sono abrogate le disposizioni normative di questa Università per la parte incompatibile con il presente regolamento.

È abrogato il precedente regolamento d'Ateneo sulla sicurezza.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: 6 [^] - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Dr.ssa Licia Gambarelli
DELIBERAZIONE	Conferma adesione e nomina del rappresentante dell'Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici – CIRCMSB
DATA	22.06.2016

537/17943 CONFERMA ADESIONE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITA' NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN CHIMICA DEI METALLI NEI SISTEMI BIOLOGICI – CIRCMSB

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla conferma dell'adesione dell'Università di Parma al Consorzio CIRCMSB e alla nomina del Prof. Giorgio Pelosi, Professore di ruolo 2^a fascia dell'Università degli Studi di Parma, SSD CHIM/03 "Chimica Generale e Inorganica" quale rappresentante dell'Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli e nei sistemi Biologici (C.I.R.C.M.S.B.) per un triennio, con decorrenza 25 ottobre 2016;
2. di dare mandato al Rettore, per ogni adempimento relativo.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Barbara Pancioli
RPA	Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
DELIBERAZIONE	Istituzione dell'Osservatorio della ricerca biomedica (Institutional Review Board)
DATA	22.06.2016

537/17944 ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO DELLA RICERCA BIOMEDICA (INSTITUTIONAL REVIEW BOARD)

Il Senato
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni di cui alle premesse, all'istituzione di un Osservatorio della ricerca biomedica (Institutional Review

Board) coordinato, ove necessario, col Centro Interdipartimentale di Bioetica e così composto, previa acquisizione del consenso da parte degli interessati:

Prof.ssa Roberta Andreoli	Chimica
Prof. Andrea Bacciu	Otorinolaringoiatria
Prof.ssa Giuseppina Bertorelli	Pneumologia
Prof. Riccardo Bonadonna	Endocrinologia
Prof. Aderville Cabassi	Medicina Interna
Prof.ssa Rossana Cecchi	Medicina Legale
Prof. Guido Fanelli	Anestesiologia
Prof. Stefano Gandolfi	Oftalmologia
Prof. Prisco Mirandola	Scienze motorie
Prof. Antonio Percesepe	Genetica medica
Prof. Enzo Poli	Farmacologia
Prof. Ignazio Stanganelli	Clinica Dermatologica
Prof. Leopoldo Sarli	Chirurgia Generale
Prof. Andrea Ticinesi	Medicina Interna

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancirolì
RPA	Dirigente: Ing. Barbara Pancirolì
DELIBERAZIONE	Approvazione nuova Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005 tra Università degli Studi di Parma e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare I.N.F.N., per il finanziamento totale di un posto di professore straordinario a tempo determinato, in sostituzione del testo approvato con delibera del c.d.a. n. 546/31573 del 31 marzo 2016
DATA	27.06.2016

537/17945 APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE N. 230/2005 TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA E ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE I.N.F.N., PER IL FINANZIAMENTO TOTALE DI UN POSTO DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO, IN SOSTITUZIONE DEL TESTO APPROVATO CON DELIBERA DEL C.D.A. N. 546/31573 DEL 31 MARZO 2016

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di esprimere parere favorevole, per le motivazioni di cui alle premesse parte integrante del presente dispositivo, alla stipula di una nuova Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005 tra Università degli Studi di Parma e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare I.N.F.N., per il finanziamento totale di un posto di professore straordinario a tempo determinato, in sostituzione del testo approvato con delibera del c.d.a. n. 546/31573 del 31 marzo 2016, con l'apposizione della firma digitale, nel testo depositato agli atti d'Ufficio;

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: 6^ Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
DELIBERAZIONE	Modifica del Regolamento di funzionamento del Centro di formazione e ricerca su organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari
DATA	28.06.2016

537/17946 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E RICERCA SU ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI SANITARI

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse parte integrante del presente dispositivo, la modifica del testo, depositato agli atti dell'ufficio, degli art. 4, 11 e 15 del Regolamento del Centro di formazione e ricerca su organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari nelle more dell'acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione come di seguito indicato :

Articolo 4 – Soggetti fondatori

Sono soggetti fondatori del Centro: l'Università di Parma, l'AOU di Parma e l'AUSL di Parma.

Articolo 11 – Organi del Centro

Sono organi del Centro: il Consiglio del Centro, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza ed il Comitato scientifico.

Articolo 15 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è proposto dal Consiglio e approvato con decreto Rettorale. Il suo Presidente è nominato dal Rettore.

I membri del Comitato Scientifico, non membri del Consiglio, sono studiosi di comprovata competenza ed esperienza sulle discipline che caratterizzano le attività del Centro. Il Comitato Scientifico ha funzione di consulenza per il Centro ed il Consiglio, che ne possono richiedere pareri ed indirizzi.

La numerosità dei membri del Comitato scientifico è decisa dal Consiglio.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni.